



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 03/05/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2001, n.461

Deliberazione di Giunta Regionale 3 ottobre 2000, n. 1237 "Regolamento Regionale 28 febbraio 2000, n. 1 art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga per l'esercizio finanziario 2000" così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1891 del 22/12/2000 - Proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento a valere sull'esercizio finanziario 2000.

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Adulti, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue:

Il Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1 "Criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga", all'art. 1 - comma 1, prevede che le quote del Fondo nazionale di lotta alla droga assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinate al finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, presentati dagli enti locali, dalle Aziende U.S.L., dagli enti ausiliari di cui agli artt. 155 e 116 del D.P.R. 309/90, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dai loro consorzi.

Relativamente ai progetti triennali già presentati per gli anni 1997, 1998 e 1999, non si è potuto ancora provvedere al loro finanziamento, in quanto, con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2001, n. 174, è stata costituita di recente la Commissione consultiva regionale prevista all'art. 7 del Regolamento n. 1/2000, cui spetta, tra l'altro, il compito di valutare i progetti presentati per il finanziamento.

Nel contempo, a seguito dell'assegnazione statale alla Regione Puglia del Fondo nazionale di lotta alla droga per l'anno 2000, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1237 del 3/10/2000, fissava al 10 gennaio 2001 il termine per la presentazione dei progetti triennali a valere sull'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 8 - comma 1 del Regolamento n. 1/2000.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1892 del 22/12/2000, detto termine è stato prorogato al 30 aprile 2001, in quanto diversi enti pubblici e privati interessati alla presentazione dei progetti triennali di lotta alla droga evidenziavano difficoltà a presentare le domande di finanziamento entro il termine fissato, atteso che non erano stati ancora definiti i progetti presentati per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Ad oggi, approssimandosi la scadenza del termine fissato del 30 aprile 2001, permangono le motivazioni per le quali fu prorogato il termine di presentazione dei progetti di lotta alla droga a valere sull'esercizio finanziario 2000, in quanto la Commissione consultiva regionale non ha ancora avviato i suoi lavori.

Al fine di consentire alla predetta Commissione di valutare i progetti presentati per gli anni 1997, 1998 e 1999 e conseguentemente di assicurare agli enti interessati una più efficace progettualità anche in termini di continuità e di integrazione sul territorio dei progetti presentati per le diverse annualità, si ritiene necessario prorogare ulteriormente al 31 ottobre 2001 il termine di presentazione delle domande

di finanziamento dei progetti triennali di lotta alla droga a valere sull'esercizio finanziario 2000.

Il provvedimento che si propone non comporta gli adempimenti contabili di cui alla L. R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni, trattandosi di modifica ed integrazione alla precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1237 del 3/10/2000 così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1892 del 22/12/2000.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettera k) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e dell'art. 8 comma 1 del Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n.1.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- le parole: "entro il 30 aprile 2001" della deliberazione n. 1237 del 3/10/2000, così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1892 del 22/12/2000, sono sostituite con le parole: "entro il 31 ottobre 2001";
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e che non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 63 commi 1 e 3 della legge regionale 17/77.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
